



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 64 - REG. GEN. 229 DEL 20-05-2021

Ufficio: RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, FIERE E MERCATI

**OGGETTO: REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGION. XX
NELLA FIERA SETTEMBRE COPPARESE PROT. N. 25401 DEL 08/09/2000
PER IRREGOLARITÀ CONTRIBUTIVA AL TERMINE DEL PERIODO DI
SOSPENSIONE ART. 6 COMMA 4 L. R. 1/2011**

**IL RESPONSABILE SVILUPPO PROMOZIONE IMPRESE E TERRITORIO, EVENTI
BIBLIOTECA TEATRO**

La Sottoscritta Minichiello Giulia, Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo in applicazione del Decreto Sindaco n. 4/2020;

Richiamata:

- la Legge Regione Emilia Romagna n. 1/2011 e ss. mm “Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche” la quale prevede all’art. 2 C. 2 l’obbligo di presentazione del documentato unico di regolarità contributiva (DURC) per il commercio su aree pubbliche da assolversi, per i titolari di autorizzazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio tramite presentazione di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 46 DPR 445/2000;
- La Delibera di Giunta Regionale n. 2012/2015 che disciplina le nuove modalità di verifica del DURC da parte dei comuni a decorrere dal 1 gennaio 2016 tramite modalità esclusivamente telematiche con cadenza annuale per i titoli in essere a tale data;

Premesso che la ditta XXXX con sede in XXXXXXXXXXXX, N. XX C.F. XXXXXXXXXXXX, P.IVA XXXXXXXXXXXX è titolare della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di tipo A con posteggio n. XX nella Fiera Settembre Copparese, prot. n. 25401 del 08.09.2000 rilasciata dal Comune di Copparo;

Considerato che:

- la suindicata ditta, nell'ambito dei suddetti controlli da effettuarsi annualmente è risultata irregolare ai fini DURC alla data del 08/01/2020 e che con nota del Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio del Comune Prot. n. 2588 del 12.02.2020 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. di sospensione dell'autorizzazione commerciale ed è stato assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento avvenuto per PEC in medesima data per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti, termine prorogato per sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020;
- con circolare della Regione Emilia Romagna PG/2020/0309789 del 22/04/2020 veniva comunicato che con delibera di Giunta Regionale ER n. 263 del 30/03/2020 veniva introdotta una disposizione transitoria per l'anno 2020 in relazione alle verifiche di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 1/2011, attinenti alla regolarità del DURC dei commercianti su aree pubbliche statuendo che per l'anno 2020 venissero svolte nei mesi da giugno a settembre 2020;
- ad un nuovo controllo del DURC la ditta sopra indicata è risultata irregolare ai fini DURC alla data del 19/06/2020;
- con nota del Responsabile Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio del Comune Prot. n. 12147 del 03/08/2020, con la quale, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90, è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento di sospensione delle autorizzazioni commerciali ed è stato assegnato un termine di trenta giorni dal ricevimento avvenuto per PEC in medesima data per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti;
- non sono state presentate né memorie né documenti in riferimento al procedimento entro i termini;
- con Determinazione n. 426 del 30.09.2020 si è provveduto a applicare la sanzione di cui all'art. 6 comma 2 LR 1/2011 sospendendo per un periodo di sei mesi l'autorizzazione e concessione sopra richiamata;

Atteso che

- sono trascorsi sei mesi dalla notifica via PEC prot. n. 16569 della Determinazione di sospensione di cui sopra avvenuta in data 30.09.2020
- non sono state presentate dalla ditta né memorie né documenti in riferimento al procedimento;
- il responsabile del procedimento ha effettuato una nuova verifica presso gli istituti competenti dai quali è emerso che la ditta è irregolare ai fini DURC alla data del 17.04.2021;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'applicazione dell'art. 6 comma 4 della L.R. n. 1/2011, revocando l'autorizzazione poiché decorsi i sei mesi di sospensione l'interessato non ha regolarizzato la propria posizione;

Vista la DGR 1835 del 07/12/2020 con cui vengono definite le modalità di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio di attività commerciali aventi scadenza al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, e delle Linee Guida del Ministro dello Sviluppo Economico rese con Decreto del 25/11/2020;

Considerato che l'autorizzazione e concessione di posteggio di che trattasi rientra tra quelle in scadenza al 31/12/2020;

Considerato che il Comune di Copparo in data 24/12/2020 prot. n. 22743 ha avviato il procedimento di rinnovo della concessione suolo pubblico ai sensi del punto 1 dell'Allegato 2 alla DGR del 07/12/2020;

Considerato che al punto 3 dell'Allegato 2 alla DGR del 07/12/2020 contenente le modalità di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020 è previsto che il titolare dell'azienda intestataria della concessione, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, presenti al Comune una comunicazione contenente i dati necessari per l'effettuazione delle prescritte verifiche d'ufficio;

Considerato che la ditta XXXXXXXXX ha presentato la documentazione di cui al punto precedente in data 23.02.2021 prot. n. 3475 dichiarando di essere consapevole che il rilascio del nuovo titolo abilitativo è subordinato alla verifica della sussistenza e regolarità del DURC;

Ritenuto pertanto non poter procedere al rinnovo della concessione poiché si sta provvedendo alla revoca dell'autorizzazione che comporta la revoca della concessione di posteggio ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Fiere e Mercati e quindi dichiarare concluso il procedimento avviato in data 24/12/2020 prot. n. 22743;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L.R. 25/06/1999 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

Vista la legge regionale 10/02/2011, n. 1 così come modificata dalle successive L.R. 21/12/2012, n. 19 e 24/05/2013, n. 4, nonché la circolare della R.E.R. PG. N. 2011 - 94409 del 14/04/2011;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di revocare per irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 6 comma 4 della LR 1/2011 a decorrere dalla data di notifica del presente atto, l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e concessione di posteggio n. XX nella Fiera Settembre Copparese, prot. n. 25401 del 08/09/2000 rilasciata dal Comune di Copparo al ditta XXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXX, N. XX C.F. XXXXXX, P.IVA XXXXXXXX;
2. di dare atto che con il presente provvedimento è concluso il procedimento di rinnovo della concessione di posteggio n. XX nella Fiera Settembre Copparese avviato con prot. 22743 del 24/12/2020;
3. di notificare via Pec il presente provvedimento alla ditta interessata;
4. di trasmettere il presente atto al Corpo di Polizia Municipale UTF e all'Ufficio Tributi del Comune
5. di dare atto che la presente è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
6. di dare atto che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo del Comune con omessa pubblicazione di dati per evitare pregiudizio alla tutela degli interessi economici e commerciali della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Minichiello Giulia, Responsabile del Settore Sviluppo Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro del Comune di Copparo in applicazione del Decreto Sindaco n. 4/2020;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna o

in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Responsabile del procedimento: Minichiello Giulia

Lì, 20-05-2021

IL RESPONSABILE P.O
F.to Minichiello Giulia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 20-05-2021

L' INCARICATO
F.to Minichiello Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa